

**Sentenza:** 1 del 14 gennaio 2010

**Materia:** ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, geotermiche e di sorgente

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, comma secondo, lettera s) Cost; D.lgs. 152/2006, articolo 96, comma 8.

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 33, comma 10; art. 44, comma 8; e art. 45 della legge regionale Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche, e delle acque di sorgente).

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 8, della l.r. Campania 8/2008, mentre sulle restanti questioni, (art. 33 comma 10 e art. 45), viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

**Estensore nota** Maria Cristina Mangieri

L'articolo 33, comma 10, della l.r. Campania 8/2008, stabilisce che “Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.”

Sul punto è prospettata la violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s) Cost. in quanto :

- 1) La sottrazione alla VIA di intere categorie di progetti di nuove opere connesse ai rinnovi di concessione determinerebbe una “evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria, contenute nel d.lgs. 152 del 2006 “.
- 2) Impedirebbe la verifica della permanenza della compatibilità, con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti, anche in ipotesi di rinnovo di concessione “correlata ad opere a suo tempo già sottoposte alla procedura di VIA”.
- 3) Contrasterebbe con i principi della disciplina di cui all'articolo 95 del dlgs. 152 del 2006 che sottopone a regolazione dell'Autorità concedente tutte le concessioni di derivazioni di acque pubbliche, regolazione finalizzata a garantire il minor deflusso vitale nei corpi idrici.

L'articolo 44, comma 8, della l.r. 8/2008, prevede che: “Le concessioni perpetue, date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per 50 anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative sub-concessioni per 20 anni, salvo che il concessionario ed il sub-concessionario, non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza, si applica la legge regionale 8/2008.”

Sul punto si dedurrebbe il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost, giacché verrebbe leso il principio posto dall'articolo 96, comma 8, del dlgs 152 del 2006 sulla temporaneità di tutte le concessioni e dunque la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente".

**L'articolo 45 denunciato** recita: "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00, previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate".

In questo caso viene addotta la violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma della Costituzione, giacché tale disposizione consentirebbe una sanatoria in modo difforme da quanto previsto all'articolo 96, comma 6 del dlgs.152 del 2006, che limita la possibilità di sanatoria a domande presentate entro il 30 giugno 2006; ed inoltre questo comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento "tra soggetti responsabili dei medesimi comportamenti a seconda del luogo del territorio nazionale in cui i medesimi siano posti in essere, in procedimenti relativi ad uno standard di livello ambientale, frutto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale".

Deve comunque rilevarsi che, successivamente al ricorso statale, il legislatore regionale ha abrogato l'articolo 45 ed il comma 10 dell'articolo 33 della l. r. 8 del 2008, ed ha sostituito il comma 8 dell'articolo 44, con la seguente formulazione "*Le concessioni perpetue, date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Regio decreto n. 1443/1927, hanno durata di 50 anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative sub-concessioni hanno durata di 20 anni, salvo che il concessionario ed il sub-concessionario, non siano incorsi in motivi di decadenza*".

La Corte, **nel merito dell'articolo 44, comma 8**, ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia fondata.

Innanzitutto la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44, non appare soddisfacente alle ragioni fatte valere nel ricorso, visto che la durata della concessione viene nuovamente stabilita in anni cinquanta, anziché tener conto dei nuovi limiti massimi, nel caso stabiliti in trenta anni, come da normativa statale (art. 96, comma 8, del dlgs 152/2006).

La Corte poi procede ad una ricostruzione della competenza legislativa in materia, concludendo che il tema della fruizione dell'acqua, (competenza Regioni), deve essere letto alla luce della sua tutela, (tutela dell'ambiente, competenza statale), e dunque, come da precedenti sentenze e come anche prevede l'articolo 97 del decreto statale, secondo il quale "*le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121*", viene in evidenza, sullo stesso bene, un concorso di competenze tra Stato e Regioni.

La Corte pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 8 della l.r. Campania 8/2008 ravvisando in esso un contrasto con la normativa nazionale che stabilisce il principio della temporaneità delle concessioni ed il loro limite massimo di durata in trenta anni, quale standard di livello ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Sugli altri punti oggetto di ricorso, alla luce delle sopravvenute abrogazioni ad opera di una legge regionale di modifica della l.r. 8/2008, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.